

REGOLAMENTO GENERALE DELLE PRESTAZIONI

Mutua del Credito Cooperativo

PREAMBOLO

Il Consiglio di Amministrazione della Bisalta Vita, di seguito per brevità denominata *Mutua*, in conformità al vigente statuto sociale, ha deliberato le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni a favore dei propri Soci e loro figli minori, conviventi o non conviventi, purché dichiarati.

PARTE PRIMA

- 1) L'adesione alla *Mutua* è riservata alle le persone fisiche che abbiano compiuto la maggiore età e che intendano partecipare al perseguimento delle finalità dell'Associazione, condividendone i principi ispiratori e la dimensione valoriale che ne hanno promosso la costituzione. Possono essere associati ordinari le persone fisiche che non abbiano raggiunto la maggiore età ma abbiano compiuto almeno quattordici anni.

Gli associati per aderire alla *Mutua* debbono essere:

- titolari di conto corrente, anche cointestatari;
- titolari di una carta prepagata con IBAN.
- delegati ad operare su conto corrente se coniugi o conviventi more uxorio del titolare.

Nel caso di persona fisica di età inferiore ai 18 anni è possibile aderire alla *Mutua* utilizzando il conto corrente di uno dei genitori in assenza dei requisiti sopra indicati.

Tale limite è previsto al fine di permettere una gestione automatizzata degli incassi e dei pagamenti rivolti all'associato, evitando operazioni in contanti.

Chi desidera diventare Associato deve presentare domanda all'organo che ha la competenza a deliberare sull'ammissione di nuovi soci ordinari.

La domanda deve contenere:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, titolo di studio e attività svolta;
- b) la dichiarazione di possedere i requisiti per l'ammissione a Associato;
- c) se socio o cliente o dipendente della BANCA DI CREDITO COOPERATIVOA l'autorizzazione in favore della *Mutua* di chiedere e ricevere dalla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO informazioni sull'esistenza e la natura dei rapporti in essere con l'Associato al fine di permettere la valutazione nel tempo della permanenza dei requisiti previsti per lo status giuridico di Associato della *Mutua*;
- d) l'impegno a versare la quota di ammissione, i contributi e gli apporti dovuti per le prestazioni garantite dalla *Mutua*;
- e) l'impegno ad osservare le disposizioni contenute nello statuto e nei regolamenti interni e di sottostare alle delibere prese dagli organi sociali.

Se l'associato ha un'età inferiore ai 18 anni la domanda deve essere avanzata e sottoscritta, purché in possesso della qualità di associato:

- dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, congiuntamente;
- dal genitore che eserciti in via esclusiva la responsabilità genitoriale, singolarmente;
- dal soggetto nominato in qualità di tutore, qualora i genitori non siano nella possibilità di esercitare la responsabilità genitoriale.

I soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o il tutore assumono, in rappresentanza del minore e contestualmente alla presentazione della domanda, gli impegni ad essa connessi.

Al fine di automatizzare le procedure di incasso delle quote e dei contributi l'aspirante Associato autorizza l'addebito permanente sul proprio conto corrente bancario attraverso procedura SEPA, firmando l'apposito modulo ivi previsto. In caso di variazione del numero di conto corrente, sarà onere dell'Associato della *Mutua* comunicare i nuovi estremi alla associazione.

L'organo competente prende in esame la domanda di ammissione deliberando in merito all'accoglimento della stessa nella prima riunione utile.

Al termine della procedura di adesione la *Mutua* rilascia all'Associato una tessera identificativa dello status giuridico di Associato. Tale tessera è necessaria per accedere a tutte le iniziative, assistenze e servizi garantiti dalla *Mutua* ai propri aderenti.

- 2) La domanda può essere presentata agli sportelli della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO, Socio Sostenitore della *Mutua*, ovvero tramite il sito internet e altri strumenti messi a disposizione dalla associazione.
- 3) Le prestazioni erogate dalla *Mutua* decorrono dall'accoglimento della domanda di ammissione da parte dell'organo competente trascorso l'eventuale periodo di carenza previsto dei regolamenti specifici delle singole assistenze.
- 4) Il diritto alle prestazioni è in ogni caso condizionato al pagamento, da parte dell'Associato, della quota di ammissione iniziale e dei contributi sociali annuali, con le modalità fissate dal precedente art. 1.
- 5) Le prestazioni che la *Mutua* garantisce ai propri Soci sono estese anche ai figli minori di 14 anni dell'Associato, conviventi o non conviventi, purché dichiarati nella domanda di ammissione o successivamente all'ammissione tramite apposita comunicazione, tranne che per i servizi e le assistenze il cui regolamento specifico disciplini diversamente.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione della *Mutua* stabilisce i contributi dovuti dagli Associati al fine dell'erogazione delle prestazioni contemplate dall'oggetto sociale e con apposita nota informativa ne dà comunicazione agli Associati. Tale comunicazione avviene entro e non oltre il 15 dicembre di ciascun anno.
- 7) Gli Associati possono recedere dalla *Mutua* comunicando per iscritto alla *Mutua* le proprie dimissioni. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima. L'associato recedente deve comunque portare a termine gli impegni o gli incarichi presi nei confronti dell'Associazione.
- 8) Gli Associati aderenti ai servizi e alle prestazioni ad accesso volontario possono recedere dai singoli servizi o prestazioni nei termini e nei modi previsti dai relativi regolamenti specifici.
- 9) In mancanza di recesso nei termini e modi sopra stabiliti, l'adesione alla *Mutua* si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, con obbligo di versare i relativi contributi.
- 10) La perdita dello status giuridico di Associato della *Mutua* per recesso o esclusione obbliga l'Associato alla immediata restituzione della tessera identificativa dello status giuridico di Associato. La mancata restituzione della tessera comporta il pagamento di una penale pari a 250,00 Euro che sarà addebitata all'Associato sul conto corrente indicato in sede di domanda di ammissione o di successiva variazione di conto. Nel caso in cui l'Associato abbia richiesto l'estinzione dei rapporti con il Socio Sostenitore, il flusso SEPA della penale sarà addebitato prima della chiusura effettiva del conto stesso. La penale non sarà applicata in caso di furto e smarrimento della tessera comunicato alle competenti autorità di pubblica sicurezza e previa presentazione della relativa denuncia.

PARTE SECONDA

SEZIONE I – SERVIZI SANITARI DI BASE

- 1) La *Mutua* garantisce a tutti i propri Associati un livello base di assistenza medico-sanitaria le cui prestazioni sono indicate nel regolamento della Carta Mutuasalus® e dei Sussidi Sanitari.
- 2) La Carta Mutuasalus® è consegnata dalla *Mutua* all'Associato dopo l'accoglimento della relativa domanda di ammissione e consente allo stesso Associato di accedere a tutte le iniziative che la *Mutua* organizza in favore dei propri assistiti.
- 3) I Sussidi Sanitari sono erogati nei termini e modi previsti dal regolamento specifico che li disciplina.

SEZIONE II – SERVIZI SANITARI AVANZATI

- 1) La *Mutua* offre a tutti i propri Associati l'accesso facoltativo a programmi di assistenza sanitaria le cui prestazioni sono indicate nei relativi regolamenti specifici. I programmi di assistenza sanitaria costituiscono un sistema mutualistico integrativo e complementare del servizio sanitario nazionale.
- 2) L'Associato può accedere ai programmi di assistenza sanitaria, versando il contributo annualmente stabilito dal Consiglio di Amministrazione.
- 3) Il contributo associativo stabilito dal Consiglio di Amministrazione è riportato nei regolamenti specifici che disciplinano i singoli programmi di assistenza sanitaria.
- 4) La *Mutua* offre a tutti i propri Associati iniziative di prevenzione sanitaria e di promozione della salute a scopo educativo. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa.

SEZIONE III – SERVIZI SOCIALI E DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

La *Mutua* fornisce assistenza nel settore sociale realizzando, in modo diretto o tramite soggetti terzi convenzionati, servizi di sostegno alla famiglia, in particolare in presenza di figli/e minori.

Le iniziative, disciplinate da appositi regolamenti, sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa.

Per poter partecipare l'Associato deve essere in regola con il contributo associativo annuale.

SEZIONE IV – SERVIZI CULTURALI E RICREATIVI

La *Mutua* promuove attività nei settori della cultura e del tempo libero. A tal fine promuove viaggi culturali e turistici a condizioni agevolate, organizza corsi di formazione ed altre iniziative educative volte ad elevare la cultura dei Soci e dei loro familiari. Le iniziative e le relative condizioni di partecipazione sono rese note annualmente mediante apposito catalogo o periodica informativa. Nelle comunicazioni relative ai viaggi sono indicate anche le Agenzie che la *Mutua* utilizzerà per l'organizzazione dei viaggi, come richiesto dalla normativa vigente in materia.

Per poter partecipare l'Associato deve essere in regola con il contributo associativo annuale.

QUOTA DI ADESIONE E CONTRIBUTI SOCIALI

Quota di ammissione una tantum per l'Associato: **Euro 10,00**

Contributi associativi annuali	Cliente BCC	Socio BCC	Esterno BCC
Associato mutua fino a 30 anni non compiuti	Euro 35,00	Euro 35,00	Euro 70,00
Associato mutua di età superiore o pari a 30 anni	Euro 70,00	Euro 50,00	Euro 100,00

Con riferimento ai contributi associativi annuali i Dipendenti della BCC sono equiparati ai clienti BCC o ai soci BCC a secondo del loro status rispetto alla Banca. Pertanto se il Dipendente è un cliente BCC, gli verrà applicata la tariffa collegata ai Clienti BCC, se è un Associato BCC, gli verrà applicata la tariffa prevista per i soci BCC.

Le agevolazioni contributive di cui alla tabella precedente sono deliberate in piena autonomia dal Cda della Mutua al fine di riconoscere in modo concreto e tangibile l'intervento della BANCA DI CREDITO COOPERATIVO nei confronti della Mutua e della sua gestione, che spesso si traduce nell'integrazione delle risorse disponibili per l'attività sociale della Mutua.

Regolamento in vigore dal 13/04/2023

Ultimo aggiornamento: gennaio 2026